



**REGIONE BASILICATA**



**fe**  
**asr** Basilicata 2007 | 2013

# **Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2007 - 2013**

**REGOLAMENTO CE n. 1698/05**

**BANDO MISURA 132**  
**“Partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità alimentare”**  
**- Annualità 2009 -**

**REGIONE BASILICATA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA**

## **Bando Misura 132 “Partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità alimentare”- Annualità 2009**

Art. 1 - Premessa.....	2
Art. 2 - Riferimenti normativi.....	2
Art. 3 - Obiettivi della Misura/Azione e del Bando.....	6
Art. 4 - Beneficiari.....	6
Art. 5 - Descrizione tecnica della misura.....	6
Art. 6 - Requisiti di ammissibilità dei beneficiari.....	7
Art. 7 - Localizzazione.....	7
Art. 8 - Disponibilità finanziaria, forma ed intensità dell'aiuto.....	7
Art. 9 – Impegni specifici collegati alla Misura.....	8
Art. 10 - Spese ammissibili.....	10
Art. 11 - Spese non ammissibili.....	11
Art. 12 - Termini e condizioni per l'ammissibilità della spesa.....	11
Art. 13 - Modalità e termini di presentazione delle domande di aiuto.....	11
Art. 14 - Documentazione richiesta.....	12
Art. 15 - Criteri di selezione.....	12
Art. 16 - Motivi di irricevibilità e/o di esclusione.....	13
Art. 17 - Istruttoria, valutazione e selezione delle domande di aiuto.....	13
Art. 18 - Approvazione delle graduatorie e concessione degli aiuti.....	14
Art. 19 - Realizzazione degli investimenti ed erogazione degli aiuti.....	14
Art. 21 – Varianti e proroghe.....	16
Art. 22 - Riduzioni, esclusioni, revoche, recuperi e sanzioni.....	16
Art. 23 - Recesso / Rinuncia dagli impegni.....	17
Art. 24 - Cause di forza maggiore.....	18
Art. 25 - Responsabile del procedimento.....	18
Art. 26 - Informazione e pubblicità.....	19
Art. 27 - Disposizioni finali.....	19

## **Art. 1 - Premessa**

Il presente Bando si riferisce alla Misura 132 "Partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità alimentare" del PSR Basilicata 2007-2013.

La presente misura è volta a favorire la differenziazione e la qualificazione delle produzioni per rafforzare la competitività delle imprese, soprattutto in un territorio come quello regionale, caratterizzato dalla presenza di condizioni diffuse di naturalità e dalle conservazioni di tradizioni enogastronomiche molto variegata e fortemente legate alla cultura locale.

La Misura è direttamente correlata all'obiettivo specifico "Consolidamento e sviluppo della qualità delle produzioni agricole, alimentari e forestali", favorendo la partecipazione degli imprenditori agricoli ai sistemi di qualità. Tale partecipazione potrà altresì favorire le relazioni lungo le filiere agro-alimentari ed in particolare tra componente agricola e agro-industriale concorrendo indirettamente all'obiettivo specifico relativo alla "Promozione dell'ammodernamento e dell'innovazione nelle imprese e dell'integrazione lungo le filiere".

Inoltre la misura interviene indirettamente nel raggiungimento dell'obiettivo specifico dell'Asse 3 relativo al "Miglioramento dell'attrattività dei territori rurali per le imprese e le popolazioni" in quanto favorisce la diffusione ed il rafforzamento delle produzioni di qualità regionali, che rappresentano un volano per l'attrattività turistica dei territori di produzione e contribuiscono alla rivitalizzazione di micro-filieri produttive a livello locale.

## **Art. 2 - Riferimenti normativi**

La Regione Basilicata adotta il presente Bando in coerenza ed in attuazione della seguente normativa:

- Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Reg. (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.
- Reg. (CE) n. 1396/2007 della Commissione del 28 novembre 2007 recante rettifica del regolamento (CE) n.1975/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio, per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.
- Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune.
- Reg. (CE) n. 1437/2007 del Consiglio del 26 novembre 2007 recante modifica del regolamento (CE) n.1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune.

- Reg. (CE) n. 259/2008 della Commissione del 18 marzo 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Reg. (CE) n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso della spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR.
- Reg. (CE) n. 1305/2007 della Commissione del 7 novembre 2007 recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR
- Reg. (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR.
- Reg. (CE) n. 1481/2006 della Commissione del 6 settembre 2006 che definisce la forma ed il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché ai fini di sorveglianza e di previsione.
- Decisione del Consiglio (2006/144/CE) del 20 febbraio 2006 relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale .
- Versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità Europea.
- Reg. (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di Aiuti di Stato orizzontali.
- Reg. (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE.
- Reg. (CE) n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
- Reg. (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli.
- Orientamenti in materia di Aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08)
- Reg. (CE) n. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti *de minimis* nei settori dell'agricoltura e della pesca.
- Orientamenti comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01).
- Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.
- Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

- Reg. (CE) n. 1935/2006 della Commissione del 20 dicembre 2006 recante modifica del regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.
- Orientamenti comunitari sugli Aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese. (2006/C194/02).
- Informazioni provenienti dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione Europea; disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela ambientale. (Testo rilevante ai fini del SEE) - (2008/C 82/01).
- Reg. (CE) n. 146/2008 del Consiglio del 14 febbraio 2008 recante modifica del regolamento(CE) n.1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e del regolamento (CE) n.1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- Reg. (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno diretto a favore degli agricoltori.
- Reg. (CE) n. 1550/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.
- Reg. (CE) n. 381/2007 della Commissione del 4 aprile 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e del regolamento (CE) n. 1973/2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime.
- Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
- Reg. (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Reg. (CE) n. 72/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che modifica i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 2055/93, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 2596/97, (CE) n. 1182/2005 e (CE) n. 315/2007 al fine di adeguare la politica agricola comune;

- Reg. (CE) n. 363/2009 della Commissione del 4 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Decisione 2009/61/CE del Consiglio del 19 gennaio 2009 recante modifica della decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013);
- Reg. (CE) n. 1175/2008 della Commissione del 27 novembre 2008 recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Reg. (CE) n. 1147/2008 della Commissione del 31 ottobre 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, per quanto concerne la parte III.10 dell'allegato I;
- Orientamenti Strategici Comunitari, adottati dal Consiglio dell'Unione europea con propria Decisione 2006/144/CE (GUCE L 55/20 del 25.02.2006).
- Piano Strategico Nazionale. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche di Sviluppo – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – POSR II.
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione CCI2007IT06RPO017 del 18 febbraio 2008.
- Procedure attuative delle Misure di Investimento e delle Misure connesse alla Superficie del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007-2013.
- Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore della Regione Basilicata.
- Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche di Sviluppo – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – POSR II, 14 febbraio 2008.
- Normativa comunitaria (direttiva 2004/18/CE) e nazionale (D. lgs. 163/2006 e s. m. i.) in materia di appalti pubblici.
- D.G.R. n. 678 del 14/05/2007 "Approvazione della proposta regionale del PSR riferita al periodo 2007 - 2013 a valere sul fondo FEASR".
- Decisione n. C (2008) 736 del 18/02/2008 della commissione europea "Recante approvazione del programma di sviluppo rurale per la Basilicata per il periodo 2007-2013".
- D.G.R. n. 288 del 04/03/2008 di "Presenza d'atto della decisione della commissione europea n° C (2008) 736 del 18/02/2008 che adotta il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007-2013", integrata con D.G.R. n. 1185/08.
- D.G.R. n. 1227 del 30/07/2008 di "Presenza d'atto delle risultanze della prima riunione del comitato di sorveglianza".

- D.G.R. n. 2214 del 29/12/2008 di “Applicazione della condizionalità in Basilicata per l’anno 2009”.
- D.M. Mipaaf n. 1205 del 20/03/2008 recante disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Reg. CE n° 1782/03 del Consiglio del 29/09/03 sulla PAC e del Reg. CE n° 1698/05 del Consiglio del 20/09/05, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale FEASR”.
- Legge n. 898 del 23/12/1986 “Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo”;
- Reg. (CE) n.1493/1999 del Consiglio relativo “all’Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo” e successive modificazioni e la normativa nazionale relativa.
- Reg. (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo “alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari”.
- Reg. (CE) n. 2092/1991 del Consiglio relativo “al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari” e successive modifiche ed integrazioni e la normativa nazionale derivata.

### **Art. 3 - Obiettivi della Misura/Azione e del Bando**

Gli obiettivi specifici della misura sono:

- aumentare la qualità delle produzioni al di là degli standard commerciali del prodotto relativi a sanità pubblica, salute e benessere degli animali o salvaguardia dell’ambiente;
- garantire la tracciabilità dei prodotti;
- aumentare il valore aggiunto dei prodotti agricoli primari.

### **Art. 4 - Beneficiari**

I soggetti beneficiari sono gli imprenditori agricoli<sup>1</sup> singoli o associati che aderiscono e partecipano ai sistemi di qualità della misura.

### **Art. 5 - Descrizione tecnica della misura**

La Misura prevede l’attivazione di Bandi annuali finalizzati a corrispondere un sostegno alle aziende agricole lucane che aderiscono e partecipano ai sistemi di qualità della misura.

Il Bando annuale prevede la presentazione della domanda di aiuto iniziale, con un impegno alla partecipazione ai sistemi di qualità, minimo di 3 anni consecutivi all’anno di presentazione della domanda.

---

<sup>1</sup> Nel caso di Imprenditore agricolo singolo occorre essere titolare di partita IVA, essere iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “Imprenditori agricoli” o sezione “coltivatore diretti”)

Per gli imprenditori associati, per i quali a presentare domanda è il rappresentante legale autorizzato:

- nel caso di società agricole, di cui al D.Lgs 99/2004 e D.Lgs 101/2005, occorre la titolarità di partita Iva, l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale 2 imprese agricole 2);
- nel caso di società cooperative, occorre la titolarità di partita Iva, l’iscrizione all’albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
- nel caso di società semplice è ammessa la presentazione della domanda a condizione che alla data di presentazione sia stata trasformata in società agricola.

## **Art. 6 - Requisiti di ammissibilità dei beneficiari**

I soggetti beneficiari, al momento di presentazione della domanda di aiuto, devono possedere i seguenti requisiti:

- costituzione/aggiornamento del “fascicolo aziendale”, di cui al DPR 503/99, presso i centri di assistenza agricola (CAA), convenzionati da ARBEA;
- regolarità con i versamenti previdenziali INPS (DURC);
- conduzione dell’azienda documentata da atto di proprietà e/o di affitto e/o di comodato d’uso regolarmente registrati alla data di presentazione della domanda, avente una durata residua pari ad almeno 5 anni. Non sono ammessi i contratti di affitto unilaterali.

I beneficiari devono risultare soggetti affidabili. In applicazione dell’articolo 26 del Reg. (CE) n. 1975/2006 sono da considerare irricevibili le domande di aiuto presentate da soggetti ritenuti inaffidabili.

A tale scopo sono da intendere inaffidabili i soggetti per i quali nel precedente periodo di programmazione 2000-2006 o nell’attuale PSR Basilicata 2007-2013, è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi, relativamente ad operazioni cofinanziate nell’ambito dei suddetti programmi. Non sono da intendere inaffidabili, invece, i soggetti per i quali la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all’aiuto per cause di forza maggiore.

L’aiuto non può essere concesso ad aziende in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; in particolare sono esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata o per i quali siano in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette.

## **Art. 7 - Localizzazione**

La misura si applica sull’intero territorio Regionale.

## **Art. 8 - Disponibilità finanziaria, forma ed intensità dell’aiuto**

La dotazione finanziaria, di cui al presente bando, ammonta a **€4.000.000,00**.

Eventuali economie o ulteriori risorse che dovessero essere attribuite al finanziamento delle iniziative di cui al presente bando, con successivi atti, saranno assegnate e ripartite sulla base della graduatoria regionale che manterrà la propria validità fino all’esaurimento dei fondi.

Il sostegno complessivamente erogabile con il presente bando può essere concesso per un periodo massimo di 5 anni (fermo restante la disponibilità finanziaria per l’anno interessato), a seguito di presentazione di domanda di pagamento, e per un importo annuale massimo pari a **€3.000,00** per azienda.

L’aiuto concesso sarà erogato sottoforma di contributo in conto capitale nella misura del 70% delle spese ammissibili ed è concesso solo nel caso in cui la partecipazione ai sistemi di qualità sia assicurata per almeno tre anni consecutivi.



L'erogazione dell'aiuto viene effettuata annualmente a seguito della rendicontazione delle spese sostenute nell'anno di riferimento.

L'importo dell'aiuto richiesto con la domanda iniziale fa riferimento ai 3 anni dell'impegno, secondo uno specifico piano finanziario, il cui importo complessivo rappresenta la spesa totale ammissibile dell'operazione.

Sarà data priorità, con l'emanazione di bandi annuali successivi, ai beneficiari ammessi al primo bando, ai quali verrà erogato il sostegno riferito agli anni 2010 e 2011, solo a seguito di presentazione della domanda di conferma dell'impegno del piano finanziario iniziale e contestuale domanda di pagamento riferita all'anno (2010-2011), pena la revoca dell'aiuto/i della/e annualità precedenti.

### **Art. 9 – Impegni specifici collegati alla Misura**

Il sostegno è concesso ai soggetti richiedenti di cui all'art. 4, le cui imprese agricole, alla data di presentazione della domanda, per gli specifici sistemi di produzione:

- a. agricoltura biologica (Reg CE 2092/91), siano iscritte nell'elenco Regionale degli operatori biologici e siano assoggettati al sistema di supervisione del funzionamento dei sistemi di qualità ai sensi di quanto stabilito dal D. lgs n°220 del 17 marzo 1995;
- b. produzioni vinicole DOC (Reg. CE 1493/99), siano assoggettate agli specifici piani di controllo approvati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- c. produzioni DOP e IGP (Reg. CE n° 510/2006), siano assoggettate agli specifici piani di controllo approvati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- d. produzioni vinicole IGT (Reg. CE 1974/06 - L.164/1992 e D.P.R. 348 del 20/04/1994) siano assoggettate al controllo del rispetto dei requisiti del disciplinare da parte della Camera di commercio competente, responsabile della tenuta degli elenchi delle vigne a IGT.

Tali soggetti, alla data di presentazione della domanda di aiuto, devono risultare in possesso della certificazione delle produzioni, rilasciata dal competente Organismo di controllo, al fine di dimostrare l'adesione e la partecipazione ai sistemi di qualità per i soli prodotti agricoli destinati al consumo umano. Inoltre, dovranno impegnarsi a partecipare al sistema di qualità alimentare al quale hanno aderito per almeno i 3 anni consecutivi a quello della prima domanda di aiuto presentata.

L'aiuto potrà essere concesso anche a quei soggetti, di cui all'art. 4, che abbiano presentato la richiesta di adesione al sistema di produzione di qualità. In tal caso, detti soggetti dovranno dimostrare di conseguire la certificazione entro 3 anni dalla data di presentazione della domanda di aiuto, impegnandosi a presentare la certificazione entro 30 giorni dalla data del suo rilascio. Gli stessi dovranno impegnarsi a partecipare al sistema di qualità alimentare al quale hanno aderito per almeno i 3 anni consecutivi a quello della prima domanda di aiuto presentata.

I sistemi di produzione di qualità sono i seguenti:

**1. Sistemi di qualità comunitari:**

- a. Regolamento (CE) n° 510/06 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari. Le produzioni ammesse devono essere destinate all'alimentazione umana ed appartenere ai seguenti prodotti a **marchio DOP**: caciocavallo Silano; pecorino di Filiano; **marchio IGP**: Fagiolo di Sarconi; Peperone di Senise.
- b. Regolamento (CE) n° 1493/99 e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune del mercato vinicolo, e la normativa nazionale relativa. I prodotti ammessi sono i vini qualificati **DOC**: Aglianico del Vulture; Terre dell'Alta Val'D'Agri; Matera.
- c. Regolamento (CE) n° 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni<sup>2</sup> e la normativa nazionale derivata, relativo al metodo di produzione biologica di prodotti agricoli ed all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.
  - Le produzioni ammesse devono essere destinate all'alimentazione umana e appartenere alle produzioni ottenute con il metodo biologico di cui al Reg. (CE) 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni e conseguenti normative nazionali.
  - Per il sistema delle produzioni biologiche inoltre, le aziende dovranno essere iscritte nell'elenco regionale degli operatori biologici istituito ai sensi del D.lgs. n. 220/95 e della Legge Regionale n. 14/99 e assoggettarsi al sistema di supervisione previsto dalla norma.

**2. Sistemi di qualità nazionali:**

Il sistema di qualità nazionale che risponde ai criteri di cui l'art. 22 comma 2 del Reg. CE 1974/06 è l'Indicazione Geografica Tipica (IGT) riconosciuta ai sensi della legge 10/02/1992 n° 164 "Nuova disciplina delle denominazioni d'origini" e del D.P.R. 20/04/1994 n° 348 "Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione d'origine dei vini".

Nell'ambito delle produzioni del sistema di qualità nazionali rientrano:

- **Vini a marchio IGT**: Basilicata (Rosso, Bianco) e Grotтино di Roccanova.

I richiedenti devono impegnarsi dall'anno di presentazione della domanda di aiuto:

- A non variare l'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero cessare o rilocalizzare l'attività produttiva per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla decisione individuale di concessione dell'aiuto;
- A condurre l'azienda per un periodo minimo di 5 anni dalla liquidazione del saldo;
- A partecipare ai sistemi di qualità, per almeno tre anni consecutivi a quello della prima domanda di aiuto presentata;
- A presentare domanda di pagamento annuale entro il termine previsto;

---

<sup>2</sup> Reg. (CE) n° 834/2007 del Consiglio del 28/06/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CE) n° 2092/1991 a decorrere dal 1° gennaio 2009.

- A consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica ed al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
- A non ridurre la percentuale del prodotto certificato commercializzato con il marchio di qualità rispetto alla produzione totale aziendale per tutto il periodo di tempo di richiesta degli aiuti, tranne causa di forza maggiore;
- A presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del contributo entro i termini previsti;
- A conservare tutta la documentazione dimostrativa dei requisiti di accesso, di selezione/priorità, per almeno 5 anni oltre la scadenza dell'impegno;
- Ad avere un conto corrente bancario/postale dedicato alle Misure PSR 2007-2013, da utilizzare per il trasferimento degli aiuti dall'OP e per tutti i pagamenti connessi a tale operazione.

Altri obblighi a carico del Beneficiario, saranno precisati nel provvedimento di concessione dell'aiuto, che sarà adottato dal Responsabile di Misura successivamente all'approvazione della domanda e sottoscritto dal Beneficiario per accettazione entro 15 giorni consecutivi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione dell'aiuto.

## **Art. 10 - Spese ammissibili**

Il bando prevede la concessione di un contributo annuo per la copertura dei costi fissi effettivi derivanti dalla partecipazione ai sistemi di qualità e necessari per garantire la certificazione del prodotto.

La spesa ammissibile equivale all'importo dei costi di certificazione sostenuti dall'impresa agricola, nei confronti delle strutture di controllo<sup>3</sup>, per l'accesso e la partecipazione al sistema di qualità alimentare precedentemente individuato.

I costi di certificazione ammissibili all'aiuto sono:

- costo per l'ammissione al sistema di controllo (costo che viene sostenuto una sola volta, al momento di ammissione al sistema di controllo);
- costo per la quota annua fissa per l'attività di certificazione (si tratta della quota annua di permanenza nel sistema di controllo);
- costo per la quota annua variabile per l'attività di certificazione (si tratta del costo sostenuto in misura proporzionale al quantitativo di prodotto certificato);
- costo per le analisi;
- costo per le verifiche ispettive aggiuntive.

Il sostegno viene erogato in base ai costi di certificazione realmente sostenuti, ed il pagamento avviene in base ai giustificativi di spesa (fatture emesse) che attestano sia l'ammontare che la natura di tali costi. Non si tratta in nessun modo di un aiuto concesso in maniera forfettaria.

---

<sup>3</sup> Strutture di controllo: I sistemi di produzione di Qualità prevedono che il controllo sugli operatori sia svolto da Organismi di Controllo privati (OdC), per i sistemi DOP/IGP e Agricoltura Biologica e dai Consorzi di tutela per i vini DOC e DOCG. Tali soggetti sono definiti genericamente Strutture di controllo e su incarico o autorizzazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole, verificano la conformità delle produzioni al disciplinare o metodo specifico.

Le spese di apertura e gestione del conto corrente dedicato sono considerate spese ammissibili.

### **Art. 11 - Spese non ammissibili**

Non sono ammissibili le seguenti spese:

1. le spese per l'adesione a sistemi la cui unica finalità sia quella di assicurare un più rigoroso controllo dell'osservanza dei requisiti obbligatori prescritti dalla normativa comunitaria o nazionale;
2. i costi fissi derivanti dalla partecipazione al sistema di qualità alimentare produzioni biologiche, ai fini del calcolo dell'importo del sostegno nel quadro delle misure agro-ambientali per lo stesso prodotto;
3. le spese per le analisi previste dall'attività di autocontrollo disciplinata dalla normativa vigente;
4. le spese per ulteriori ispezioni e/o analisi effettuate a seguito di accertamento di irregolarità da parte dell'Ente di controllo;
5. la quota associativa dovuta al Consorzio di tutela;
6. l'IVA, tranne se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale e non sia recuperabile;
7. gli interessi debitori, aggi, spese e perdite su cambio ed altri oneri meramente finanziari;

Nel caso in cui la durata della partecipazione ai sistemi di qualità sia inferiore al periodo minimo di tre anni consecutivi, della domanda iniziale di aiuto, le spese ad essa connessa non sono ammissibili.

### **Art. 12 - Termini e condizioni per l'ammissibilità della spesa**

Per l'ammissibilità della spesa si fa riferimento all'anno solare relativo alla domanda. Pertanto, sono riconosciute ammissibili le spese sostenute, per il primo anno, a decorrere dal 1 gennaio al 31 dicembre 2009, e per i due anni successivi (previa presentazione della specifica domanda di pagamento) le spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento (2010-2011).

Sono ammesse, inoltre, le spese relative ai controlli derivanti dalla partecipazione contemporanea a più sistemi di qualità.

La spesa minima ammissibile non può essere inferiore a € 200,00.

### **Art. 13 - Modalità e termini di presentazione delle domande di aiuto**

Gli imprenditori agricoli che intendono presentare domanda di aiuto hanno l'obbligo di costituire e/o aggiornare il "Fascicolo unico aziendale" di cui al D.P.R. n. 503/1999. La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere fatto prima della compilazione della domanda, presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) convenzionati da ARBEA, ai quali dovranno essere conferiti espliciti mandati.

La compilazione e la presentazione delle domande deve essere effettuata esclusivamente per il tramite dei CAA, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione dall'Organismo Pagatore (ARBEA) e disponibile sul portale ARBEA/SIAN, nel rispetto delle modalità previste.

Le domande di aiuto, così come rilasciate dal sistema, devono essere presentate dal soggetto richiedente, in forma cartacea, complete della documentazione richiesta al successivo articolo e di un elenco riepilogativo della stessa, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul BUR, in unica copia, alla Regione

Basilicata - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana – Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2007-2013, Via Vincenzo Verrastro n.10 - 85100 Potenza, con la seguente modalità:

a mezzo posta raccomandata A/R, e comunque farà fede il timbro postale dell'Ufficio postale accettante, in plico chiuso sul quale dovrà essere apposta, oltre l'indicazione del mittente, la dicitura " P.S.R. BASILICATA 2007/2013 - MISURA 132 – Bando per la presentazione delle domande di contributo per investimenti finalizzati alla "Partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità alimentare".

L'istanza dovrà essere sottoscritta dal richiedente, a pena di irricevibilità, in originale nei modi di legge.

Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda sono resi ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n° 445 e costituiscono "dichiarazioni sostitutive di certificazioni" e "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà".

L'inosservanza delle modalità di spedizione che precedono determinerà la non ricevibilità delle domande.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione.

Per ogni informazione relativa al bando sarà attivo a partire dalla data di pubblicazione del presente bando l'Ufficio Rapporti con il Pubblico del Dipartimento Agricoltura S.R.E.M.: tel. 0971/668735 – 668703 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì, martedì e giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 17,30.

#### **Art. 14 - Documentazione richiesta**

Gli interessati per accedere agli aiuti di cui al presente Bando di Misura, dovranno presentare la seguente documentazione specifica di Misura:

1. Copia cartacea della domanda di aiuto rilasciata dal portale ARBEA/SIAN con firma in originale;
2. Copia conforme degli accordi/contratti di certificazione;
3. Piano finanziario previsionale (minimo di 3 anni dall'anno solare di presentazione della domanda) dei costi con l'indicazione dell'organismo di certificazione e/o controllo autorizzato al quale è assoggettata o s'intende assoggettare l'azienda, corredato da preventivi rilasciati dall'organismo di certificazione e/o controllo. I medesimi preventivi, in originale, dovranno documentare il costo di adesione al sistema di controllo (costo che viene sostenuto una sola volta al momento di ammissione al sistema di controllo); costo per la quota annua fissa per l'attività di certificazione (si tratta della quota annua di permanenza nel sistema di controllo); costo per la quota annua variabile per l'attività di certificazione (si tratta del costo sostenuto in misura proporzionale al quantitativo del prodotto certificato); costo per le analisi; costo per le verifiche ispettive aggiuntive;
4. Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
5. Copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità.

#### **Art. 15 - Criteri di selezione**

I criteri di selezione del PSR 2007-2103 relativamente alla misura di cui al presente bando, approvati in occasione del primo Comitato di Sorveglianza del 13 giugno 2008 e ss.mm.ii., con i relativi punteggi, sono i seguenti:

	<b>Criteria di selezione</b>	<b>Punteggio</b>
<b>1</b>	Produzioni certificate ottenute nelle zone D <sub>1</sub> o D <sub>2</sub> maggiore del 80% della produzione totale aziendale – <b>punti 35</b>	<b>Fino a 35</b>
<b>2</b>	Produzioni certificate ottenute nelle zone D <sub>1</sub> o D <sub>2</sub> minore del 80% della produzione totale aziendale – <b>punti 20</b>	
<b>3</b>	Prodotto certificato commercializzato con il marchio di qualità fino al 25% della produzione totale aziendale <sup>4</sup> <b>punti 20</b>	<b>Fino a 65</b>
<b>4</b>	Prodotto certificato commercializzato con il marchio di qualità dal 25,01% al 50% della produzione totale aziendale <b>punti 30</b>	
<b>5</b>	Prodotto certificato commercializzato con il marchio di qualità dal 50,01% al 75% della produzione totale aziendale <b>punti 40</b>	
<b>6</b>	Prodotto certificato commercializzato con il marchio di qualità dal 75,01% al 100% della produzione totale aziendale <b>punti 65</b>	

Il punteggio minimo è pari a 40, quello massimo è pari a 100.

A parità di punteggio definitivo viene data precedenza, per gli imprenditori agricoli singoli, al richiedente anagraficamente più giovane.

Per gli imprenditori associati, la precedenza per la minore età è attribuita in base all'età media dei soci amministratori.

#### **Art. 16 - Motivi di irricevibilità e/o di esclusione**

Saranno escluse le domande che:

- non soddisfano i requisiti di ammissibilità e le condizioni per l'accesso alle agevolazioni, di cui agli Art. 4, 6 e 9;
- non presentino la secondo le modalità ed i termini indicati all'Art. 13 e tutta la documentazione di cui all'Art. 14;
- 

Le motivazioni di esclusione e/o irricevibilità risulteranno dai verbali di istruttoria ed inseriti negli elenchi delle domande non ammesse/escluse.

#### **Art. 17 - Istruttoria, valutazione e selezione delle domande di aiuto**

L'istruttoria, a cura del Responsabile di Misura, sarà finalizzata a verificare per ogni singola domanda di aiuto, l'ammissibilità del richiedente e della documentazione presentata.

Al termine del processo conclusivo di istruttoria, verrà predisposto il verbale conclusivo d'istruttoria e gli elenchi relativi alle:

- domande di aiuto ammesse e finanziabili;
- domande di aiuto ammesse e non finanziabili per carenza di fondi;

<sup>4</sup> Valore della produzione aziendale certificata e commercializzata nell'anno e/o nel triennio precedente alla presentazione della domanda di aiuto è riscontrabile dalle fatture emesse.

- domande di aiuto non ammesse, con le relative motivazioni.

Il Responsabile di Misura può richiedere integrazioni ai sensi della regolamentazione comunitaria vigente e dell'art. 6 co. 1 del D. Lgs. 241/90. Al fine di evitare sospensioni ripetute della procedura di istruttoria, tutte le richieste di integrazione devono essere effettuate nella stessa data e definite entro 30 giorni. In presenza di richiesta di integrazione, i termini di cui sopra vengono sospesi e riprendono a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni.

## **Art. 18 - Approvazione delle graduatorie e concessione degli aiuti**

Le domande ritenute ammissibili saranno inserite in una graduatoria unica regionale.

Le domande saranno finanziate sulla base dell'ordine decrescente di graduatoria fino al concorso delle risorse assegnate.

Il verbale di istruttoria e gli elenchi, di cui sopra, costituiscono gli allegati alla proposta di Deliberazione di Giunta Regionale, che il Responsabile di Misura, sentita l'Autorità di Gestione del PSR, trasferisce alla Giunta Regionale per la successiva approvazione e pubblicazione.

Gli interessati, entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, potranno presentare ricorsi amministrativi al Responsabile di Misura ed entro i 60 giorni al T.A.R. secondo l'iter specifico.

Esaminati i ricorsi, si procederà alla pubblicazione sul BUR e sul sito della Regione Basilicata della graduatoria definitiva. In assenza di ricorsi le graduatorie hanno carattere definitivo. In presenza di ricorsi si procederà al riesame delle domande interessate, nel rispetto della normativa vigente ed alla successiva riapprovazione e ripubblicazione della graduatoria.

Sulla base della graduatoria definitiva, il Responsabile di Misura provvede, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della stessa, a comunicare ai singoli soggetti proponenti che hanno presentato domanda di aiuto (ammessi e non ammessi) l'esito dell'attività di istruttoria, valutazione e selezione.

## **Art. 19 - Realizzazione degli investimenti ed erogazione degli aiuti**

Il processo di concessione dell'aiuto prende avvio con l'adozione da parte del RdM, del provvedimento di concessione che deve essere sottoscritto per accettazione dal beneficiario e restituito al RdM e da quest'ultimo all'Organismo Pagatore entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione, pena la revoca.

Il contributo sarà erogato all'impresa beneficiaria a saldo, **in un'unica soluzione**, dietro presentazione all'Organismo Pagatore (ARBEA) di specifica domanda di pagamento, entro 90 giorni dall'istruttoria di cui all'art. 17.

Alla richiesta di pagamento, da presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, dovrà essere allegata la documentazione probatoria della spesa effettivamente sostenuta comprendente:

- un rendiconto dettagliato (per voce) delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati;
- copia conforme dei documenti giustificativi di spesa (fatture o altri documenti di forza probatoria equivalenti);
- i relativi titoli di pagamento.

I documenti giustificativi di spesa devono riportare la seguente dicitura: “Operazione cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2007-2013, Fondo FEASR; Asse 1; Misura 132; Titolo dell’operazione \_\_\_\_\_”.

Tutti i pagamenti dei beneficiari devono essere effettuati attraverso:

- a) **Bonifico o ricevuta bancaria** (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, prima di procedere all’erogazione del contributo riferito a spese disposte via home banking, il beneficiario è tenuto a fornire all’autorità competente l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.
- b) **Assegno bancario**. Tale modalità può essere accettata purché l’assegno sia sempre emesso con la dicitura “non trasferibile” ed il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’Istituto di credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell’assegno emesso.
- c) **Bollettino postale** effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- d) **Vaglia postale**. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall’estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo). Il beneficiario ha l’obbligo di esibire al funzionario incaricato dell’accertamento, che ne acquisisce fotocopia, gli originali dei documenti fiscali (fatture quietanzate, mandati di pagamento, ecc.) relativi alle spese sostenute. Sull’originale di tali documenti, ai fini del loro annullamento, deve essere apposto specifico timbro o la dicitura “Fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR – PSR Basilicata 2007/2013.” ASSE 1 Misura 132”. Nel caso di riconoscimento di quota parte dell’importo totale del giustificativo, va specificato l’ammontare della spesa finanziata.

## Art. 20 – Controlli e pagamenti

I controlli da operare sulle domande dovranno garantire la corretta attuazione dell’operazione. Saranno effettuati controlli amministrativi su tutte le domande ammesse e controlli in loco a campione, secondo le procedure adottate dall’Organismo Pagatore ARBEA.

A seguito delle attività di controllo eseguite, l’Organismo Pagatore effettuerà i pagamenti degli aiuti spettanti ai Beneficiari.



## **Art. 21 – Varianti e proroghe**

Sono ammissibili varianti solo per i seguenti cambiamenti:

- cambio della sede;
- cambio del beneficiario;
- modifiche del piano finanziario iniziale.

Ogni variante deve essere preventivamente richiesta dal beneficiario, entro 60 giorni continuativi dal verificarsi delle condizioni di cambiamento, al Responsabile di Misura (e per conoscenza all'Organismo Pagatore) e da questi autorizzata.

In caso di cessione dell'azienda ad altro soggetto (per vendita o affitto) chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda deve assumere l'impegno per la durata residua.

In tal caso il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi, posseduti dal beneficiario originario.

Qualora nel corso del periodo vincolato intervenga, senza il concorso di cause di forza maggiore opportunamente comprovate, la **cessazione** dell'attività produttiva oggetto dell'operazione finanziata, sarà avviato il procedimento per la pronuncia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate.

In linea generale, le operazioni finanziate devono essere avviate ed ultimate entro la data prevista nel Bando e/o nei relativi provvedimenti di concessione dell'aiuto.

In deroga a tale principio può essere concessa una proroga (eccezionalmente anche più di una) in presenza di cause ostative, oggettivamente valutabili, che impediscono l'avvio/conclusione dell'operazione entro il termine stabilito, indipendentemente dalla volontà del Beneficiario.

Le proroghe devono essere preventivamente richieste al Responsabile di Misura, che concede l'eventuale autorizzazione con proprio provvedimento, dandone comunicazione al Beneficiario/richiedente e per conoscenza all'Organismo Pagatore.

## **Art. 22 - Riduzioni, esclusioni, revoche, recuperi e sanzioni.**

Ai sensi dell'art. 42 comma 1 Reg. CE n. 796/2004, gli Organismi Pagatori sono responsabili dell'applicazione di **riduzioni** ed **esclusioni**, conseguenti alle attività di controllo.

Qualora a seguito dei controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuato, sia che si tratti di *controllo amministrativo e/o in loco*, dovessero essere rilevate **infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità**, saranno applicate **riduzioni** degli aiuti, fino all'**esclusione** degli stessi, (Reg. CE 1975/2006: art. 16 e 18 per la verifica dei requisiti di ammissibilità, artt. 22-24 per il rispetto della condizionalità), secondo quanto disciplinato da apposito Manuale a cura dell'Organismo Pagatore, e, se del caso, sanzioni, con il relativo **recupero** delle somme indebitamente percepite ovvero delle somme relative alle sanzioni irrogate.

Le procedure relative a riduzione, esclusioni, sanzioni e recuperi, avviate dall'Organismo Pagatore o da un soggetto delegato, e riportate nel *verbale di contestazione*, vengono notificate al Beneficiario ed al Responsabile di Misura.

Il Responsabile di Misura, con proprio atto, procede ad adottare, nei confronti del Beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di **revoca, recupero, sanzione**).

In particolare, ed in riferimento al recupero di aiuti indebitamente erogati (art. 73 Reg (CE) 796/2004), il Beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali che decorrono dalla data di notifica dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso.

L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo precedente non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'Organismo Pagatore e se l'errore non era normalmente rilevabile dal Beneficiario.

Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi determinanti per il calcolo del pagamento, sussiste l'obbligo di restituzione con maggiorazione di interessi solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro dodici mesi dalla data del pagamento.

L'obbligo di restituzione con maggiorazione di interessi, inoltre, non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al Beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni (quattro anni se il Beneficiario ha agito in buona fede). Compatibilmente con la normativa nazionale e regionale, non è esigibile la restituzione di importi minimi, al netto degli interessi, per Beneficiario e per periodo di erogazione.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di violazioni, riduzioni e sanzioni si rimanda a quanto stabilito nei seguenti provvedimenti:

- D.M. 1205 del 20/03/2008 "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)" e s.m.i.;
- Legge n. 898 del 23/12/1986 "Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo";
- Reg. (CE) n. 1975/2006 "Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale";
- Reg. (CE) n. 796/2004 "Modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori" e s.m.i.

### **Art. 23 - Recesso / Rinuncia dagli impegni**

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal Beneficiario al Responsabile di Misura e per conoscenza all'Organismo Pagatore.

In linea generale, il recesso dagli impegni assunti con la sottoscrizione del provvedimento di concessione dell'aiuto, è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Non sarà invece ammesso nei seguenti casi:

- dopo che al Beneficiario è stata comunicata la presenza di irregolarità nella documentazione relativa all'operazione ammessa;
- quando è stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti;
- quando è stata inviata al Beneficiario la comunicazione che annuncia lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

## **Art. 24 - Cause di forza maggiore**

Costituiscono causa di forza maggiore e relativa documentazione probante:

- a. **l'esproprio per pubblica utilità** di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno, **comprovato da provvedimento dell'autorità pubblica che attesta lo stato di somma urgenza e dispone l'esproprio o l'occupazione indicando le particelle catastali interessate;**
- b. **calamità naturale grave**, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda, **comprovato da** provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato, o in alternativa, certificato rilasciato da autorità pubbliche;
- c. **distruzione fortuita dei fabbricati aziendali** adibiti all'allevamento, **comprovata da denuncia alle forze dell'ordine;**
- d. **epizoozia** che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del Beneficiario, **comprovata da certificato dall'autorità sanitaria competente o di un veterinario riconosciuto ai sensi del d.lgs. n. 196 del 22 maggio 1999, che attestano la presenza dell'epizoozia;-**
- e. **fitopatie** che colpiscano in tutto in parte la superficie aziendale, **comprovate da ordine di estirpazione da parte dell'autorità competente.**
- f. il **decesso** del Beneficiario, **comprovato da certificato di morte;**
- g. **l'incapacità professionale** di lunga durata del Beneficiario (malattie, incidenti, ecc.), **comprovata da eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentano lo svolgimento della specifica attività professionale;**

La documentazione probante deve essere notificata dal Beneficiario al Responsabile di Misura, e per conoscenza all'Organismo Pagatore, entro 15 giorni lavorativi, a decorrere dal giorno in cui lo stesso è messo nella condizione di provvedervi.

## **Art. 25 - Responsabile del procedimento**

Il Responsabile di Misura è il Dirigente pro-tempore dell'Ufficio Qualità e Servizi; il Responsabile del procedimento amministrativo sarà individuato successivamente dal Responsabile di Misura.

## **Art. 26 - Informazione e pubblicità**

I dati acquisiti dai richiedenti nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Il presente Bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BUR) e sul sito web della Regione Basilicata ([www.basilicatanet.it](http://www.basilicatanet.it)), sul sito web dedicato al PSR Basilicata 2007-2013 ([www.basilicatapsr.it](http://www.basilicatapsr.it)) e sul sito web del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ([www.politicheagricole.it/SviluppoRurale/Programmi\\_2007\\_2013/BandiPSR](http://www.politicheagricole.it/SviluppoRurale/Programmi_2007_2013/BandiPSR)), sul sito ARBEA [www.arbea.basilicata.it](http://www.arbea.basilicata.it).

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg CE n. 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007- 2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Rapporti con il Pubblico del Dipartimento Agricoltura S.R.E.M., aperto al pubblico dalle ore 8,00 alle ore 13,00 dei giorni feriali, escluso il sabato, e dalle ore 16,00 alle ore 17,30 di ogni martedì e giovedì, telefono 0971.668735, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando.

## **Art. 27 - Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si rinvia al documento “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007 – 2013”, nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Qualsiasi controversia è demandata in via esclusiva al Foro di Potenza.

Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445. Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria:

- la revoca del finanziamento concesso;
- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
- l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del PSR Basilicata.